

23 dicembre 2008 0:00

 **U.E.: Corte di Giustizia: rimborso per i voli cancellati per guasti ordinari**

Il vettore aereo non può rifiutarsi di rimborsare i passeggeri dopo la cancellazione di un volo per problemi tecnici, salvo circostanze eccezionali, che devono derivare da eventi che, per natura e origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggano al suo effettivo controllo, come per esempio un sabotaggio per terrorismo. Così una sentenza della Corte di Giustizia europea per una signora che aveva prenotato, per lei il marito e la figlia, un volo Alitalia per un volo Vienna-Brindisi con scalo a Roma che, dopo aver fatto il check-in erano stati informati della cancellazione del volo ed avevano perso la possibilità di una coincidenza per arrivare a Brindisi in mattinata. L'Alitalia si era rifiutata di corrispondere 250 euro di compensazione pecuniaria e 10 euro per telefonate, dopo aver avuto un guasto al motore di cui la compagnia era stata informata la sera prima del volo.